

SCIOPERO ANIEF PRIMO GIORNO DI LEZIONE: istruzioni per l'uso

ANIEF ha proclamato lo sciopero nel primo giorno di lezione dell'a.s. 2021/2022 così come disposto dai singoli calendari regionali. Ecco le istruzioni per l'uso a beneficio del personale interessato.

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

ANIEF contesta innanzitutto l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde con sanzioni per il personale scolastico che non ne è in possesso.

[Secondo l'ultimo report del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19](#), la percentuale di personale scolastico vaccinata si attesta intorno alla media nazionale del 90%. A fronte di simili numeri, che collocano i lavoratori della scuola tra quelli che hanno fin qui maggiormente contribuito al successo della campagna vaccinale, non si comprende l'accanimento nei confronti del personale scolastico che non vi abbia ancora provveduto attraverso la minaccia di sospensione dal lavoro, privazione dello stipendio e multe fino a mille euro. Per di più viene impedito di potersi avvalere per il rilascio della certificazione verde dei test salivari, nonostante siano già stati validati dal Ministero della Salute. Inaccettabile per ANIEF, quindi, scaricare su docenti, Ata ed educatori le responsabilità politiche di chi, dopo un anno e mezzo di pandemia, non è riuscito a sciogliere nessuno dei nodi critici della Scuola italiana: precariato, classi pollaio, vincoli alla mobilità, docenti assunti con riserva e poi licenziati, riduzione scriteriata dei plessi scolastici a causa del dimensionamento. Il tutto culminato in un irricevibile protocollo di sicurezza – che ANIEF ha rifiutato con sdegno di sottoscrivere – che segna addirittura un clamoroso passo indietro rispetto a quello dello scorso anno, consentendo inaccettabili deroghe all'obbligo di distanziamento di almeno un metro nel caso le scuole non abbiano spazi adeguati. Altro che sicurezza a scuola!

CHI PUÒ ADERIRE?

Tutto il personale docente, Ata ed educativo, precario e di ruolo, delle istituzioni scolastiche ed educative.

DURATA DELLO SCIOPERO

Lo sciopero è indetto per l'intera giornata del primo giorno di lezione, come da calendario scolastico regionale (vedi punto successivo).

QUANDO SI SCIOPERA

Si sciopera il primo giorno di lezioni, come stabilito dai singoli calendari scolastici regionali:

6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano

13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

14 settembre 2021: Sardegna.

15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana.

16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia.

20 settembre 2021: Calabria, Puglia.

POSSO SCIOPERARE SE LA MIA SCUOLA HA ANTICIPATO/POSTICIPATO L'INIZIO DELLE LEZIONI?

Lo sciopero è stato indetto per il primo giorno delle lezioni così come indicato dal calendario regionale di ogni singola regione. Le istituzioni scolastiche autonome, tuttavia, possono deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni. Possono quindi verificarsi le seguenti tre ipotesi:

LA MIA SCUOLA SEGUE IL CALENDARIO REGIONALE: potrai scioperare per l'intera giornata di inizio lezioni della tua regione, come da prospetto sopra riportato.

LA MIA SCUOLA ANTICIPA L'INIZIO RISPETTO AL CALENDARIO REGIONALE (esempio: data inizio prevista dal calendario regionale: 13 settembre; data inizio prevista dalla scuola: 10 settembre): in questo caso non potrai scioperare il primo giorno di lezione nella tua scuola ma potrai comunque scioperare il giorno in cui è previsto l'inizio come da calendario regionale. Seguendo l'esempio riportato, NON potrai scioperare il 10 settembre, ma potrai farlo il 13 settembre per l'intera giornata.

LA MIA SCUOLA POSTICIPA L'INIZIO RISPETTO AL CALENDARIO REGIONALE (esempio: data inizio prevista dal calendario regionale: 13 settembre; data inizio prevista dalla scuola: 14 settembre): in questo caso potrai scioperare solo se nella data prevista dal calendario regionale (nell'esempio, il 13 settembre) sono comunque previste attività, ad esempio riunioni degli organi collegiali. Non potrai scioperare il primo giorno di lezione effettivo della tua scuola (nell'esempio, il 14 settembre) visto che successivo alla data indicata nella proclamazione per la tua regione.

DEVO COMUNICARE LA MIA ADESIONE ALLO SCIOPERO A SCUOLA?

Il nuovo accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali prevede che *"i dirigenti scolastici **invitano** [quindi, NON OBBLIGANO, NdR] in forma scritta, anche via e-mail, a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria **intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo**".* Potrai quindi rilasciare liberamente la tua dichiarazione (aderisco; non aderisco; non ho ancora deciso) oppure non dichiarare nulla. Ricorda che se dichiari di aderire o di non aderire non potrai più cambiare la tua decisione.

SCIOPERARE COMPORTA INTERRUZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E PERDITA DEL PUNTEGGIO?

1. Anche se lo sciopero comporta perdita della retribuzione per quella giornata, NON comporta invece alcuna interruzione nella continuità del servizio che, pertanto, sarà pienamente valido ai fini giuridici (progressione di carriera, punteggio, continuità della supplenza, validità anno di prova).

QUALI SONO I SERVIZI ESSENZIALI E LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO?

Il nuovo accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia in caso di sciopero ha mantenuto gli stessi obblighi per il personale scolastico del precedente.

In particolare è previsto che ciascuna categoria di lavoratori garantisca in caso di sciopero quanto segue:

- **DOCENTI:** svolgimento degli scrutini finali, esami finali ed esami di idoneità. È ammesso il differimento per sciopero degli scrutini fino a 5 giorni solo se non propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione.
- **PERSONALE ATA:** solo alcune attività specifiche quali: supporto agli scrutini ed esami finali; vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne; raccolta e smaltimento rifiuti tossici, nocivi o radioattivi; servizio cucina e mensa nelle istituzioni educative; cura e allevamento del bestiame nelle aziende agricole; vigilanza impianti e apparecchiature ove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; adempimenti necessari al pagamento degli stipendi.
- **PERSONALE EDUCATIVO:** vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

Chi riceve la comunicazione dal DS di essere stato inserito nel contingente che deve prestare obbligatoriamente servizio può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare. La sostituzione viene disposta dal DS solo nel caso sia possibile.

Il numero dei lavoratori da prevedere nel contingente e i criteri per la loro individuazione sono indicati nel protocollo di intesa sottoscritto in ogni istituzione scolastica ed educativa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca.

IL DOCENTE CHE NON SCIOPERA DEVE ACCETTARE ALUNNI DI ALTRE CLASSI?

La suddivisione di alunni in altre classi è estremamente problematica sotto il profilo della responsabilità del docente (*culpa in vigilando*), specie se si considerano le attuali necessità di distanziamento a causa della pandemia. Inoltre, poiché è illegittima la sostituzione del personale che sciopera in quanto configura condotta antisindacale, il docente non potrebbe fare lezione ma solo vigilanza agli alunni aggregati, però così violando il diritto all'istruzione degli alunni della propria classe. Pertanto, qualsiasi ipotesi di redistribuzione degli alunni in altre classi deve essere considerata illegittima. In ogni caso, qualora il dirigente scolastico intenda percorrere tale strada, i docenti delle classi ospitanti dovranno chiedere l'emissione di un **formale ordine di servizio per iscritto del DS**, che potranno contestare (sempre per iscritto, in tempo reale) con atto di rimostranza, rilevando il rischio – anche biologico – derivante dall'assembramento di un numero eccessivo di studenti nello stesso locale e la necessità di poter solo garantire la sorveglianza e non anche lo svolgimento della lezione. In caso di conferma per iscritto dell'ordine di servizio, il docente sarà tenuto a darvi seguito ma potrà poi – anche avvalendosi di supporto sindacale – impugnarlo.

HO DICHIARATO CHE NON SCIOPERERÒ E IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA CAMBIATO IL MIO ORARIO DI LAVORO PER QUEL GIORNO: PUÒ FARLO?

Il DS può modificare l'orario di lavoro del personale che ha confermato la propria presenza in servizio il giorno dello sciopero. Per questo motivo è **SCONSIGLIATO** rilasciare dichiarazione vincolante di adesione/non adesione allo sciopero. È anche legittima l'eventuale comunicazione del DS a chi non sciopera di presentarsi alla prima ora. Tuttavia, il lavoratore è tenuto a prestare servizio **ESCLUSIVAMENTE** per il numero di ore di servizio previsto per quel giorno. È illegittimo, pertanto, qualsiasi aumento dell'orario di servizio nel giorno dello sciopero in quanto configura condotta antisindacale. Se il servizio è sospeso, il personale che non sciopera si presenta a scuola come da orario o secondo le indicazioni eventualmente fornite dal DS.

IN QUANTO DOCENTE/EDUCATORE DELLA CLASSE, DEVO INFORMARE LE FAMIGLIE SE DECIDO DI SCIOPERARE?

Il personale docente ed educativo non è tenuto ad informare le famiglie riguardo alla propria adesione o meno allo sciopero.